

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Giudice, dott. Luca Martinat, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS/2016 R.G. Civ.

promossa da:

CLIENTI,

- ATTORI -

contro:

BANCA S.P.A.,

- CONVENUTA -

Conclusioni delle parti:

Parte attrice:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

In relazione al contratto di mutuo a tasso fisso n. rep. OMISSIS, Racc. OMISSIS, stipulato in data 23.07.1998

In via preliminare e pregiudiziale

- Rigettare le eccezioni preliminari e pregiudiziali tutte formulate *ex adverso* in quanto infondate in fatto ed in diritto.

In via Principale

Nel merito:

- Accertare e dichiarare che il mutuo *de quo* era usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto che, come si evince dalla lettura dell'art. 3 del contratto in oggetto, in caso di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento la Banca avrebbe applicato, oltre al residuo capitale ed al rateo degli interessi maturati, un compenso per il rimborso anticipato pari al 1,00% sul capitale anticipatamente restituito oltre le spese relative all'operazione di estinzione anticipata e che, pertanto, ove la parte mutuataria avesse inteso o potuto estinguere il mutuo già il giorno dopo alla stipula, o dieci giorni dopo, o anche trenta, la stessa avrebbe dovuto sostenere un costo di commissione, il quale, aggiunti gli interessi che avrebbe dovuto pagare, tradotto in termini percentuali, supera esponenzialmente la soglia di usura in maniera inversamente proporzionale al tempo di utilizzo del credito.

- Accertare e dichiarare che alla data dell'effettiva estinzione anticipata la Banca convenuta ha concretamente applicato interessi superiori al tasso soglia di usura al tempo vigente.

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Luca Martinat, n. 4555 del 28 settembre 2017

- Accertare e dichiarare che il mutuo *de quo* era in ogni caso usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora ($T U.S.5,00\%+8,500\%=13,500\%$) che già di per sé solo superava il tasso soglia di usura (11,760%).
- Accertare e dichiarare come l'originaria pattuizione abbia fatto sì che il tasso di mora contrattuale risultasse sempre e per l'intera durata del contratto superiore ai tassi soglia di usura trimestralmente rilevati dal ministero dell'Economia.
- Accertare e dichiarare che il mutuo *de quo* è usurario anche in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che ha determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento (Tasso convenzionale pari a 6,625%; tasso mora pari al 15,500%; tasso soglia vigente al momento della convenzione pari a 11,760%. TEG computato in attuazione dei crismi indicati in contratto [mora calcolata su capitale, spese ed interessi corrispettivi]);
- delibare anche alla luce dell'art. 2 del contratto di mutuo, che la Banca ha pattuito che il tasso di mora non si sostituisse a quello corrispettivo, ma decorresse su un montante che portasse il capitale, gli interessi corrispettivi o e le spese;
- Acquisire come, in caso di ritardato pagamento per soli 29 giorni, il tasso di mora perda la sua valenza di penale acquisendo invece di fatto una connotazione ulteriore di interesse corrispettivo;
- Verificare comunque che, da quanto pattuito, nel caso di funzionamento patologico del contratto il costo effettivo del tasso di mora con riferimento alla quota capitale della rata (TAEG di Mora) fosse superiore alla soglia di usura;
- Accertare comunque come l'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata comprensiva di capitale ed interessi determini un fenomeno anatocistico vietato ex art. 1283 c.c.;
- Verificare in ogni caso come in caso di ritardo nel pagamento della rata, il tasso di mora pattuito, tenuto conto di ogni ulteriore spesa e commissione applicata dalla banca, travalicasse il tasso soglia di usura;
- Considerare che le direttive della Banca di Italia per la Cassazione hanno un mero valore strumentale;
- Ponderare dunque che la giurisprudenza indicata rilevi che l'interesse moratorio possa far parte del TEG al momento della pattuizione.
- Accertare e verificare come, in ogni caso, trattandosi di mutuo a tasso fisso, ed in assenza di qualsivoglia clausola di salvaguardia, durante il perdurare del rapporto contrattuale la banca in più occasioni abbia fattivamente applicato un tasso corrispettivo superiore al tasso soglia di usura vigente per il periodo;
- Ritenerne per tutto quanto sopra che, per effetto dell'art. 644 comma 1 e 3 c.p e dell'art.1815 c.c secondo comma, il mutuo *de quo* fosse usurario e non fossero pertanto dovuti interessi;
- Accertare dai pagamenti effettuati che parte mutuataria su un capitale erogato di £.170.000.000 (€ 87.797,67) abbia esborsato la somma complessiva di euro 136,594,73. Per la sola quota interessi parte mutuataria abbia elargito la somma di euro 48.797,06;

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Luca Martinat, n. 4555 del 28 settembre 2017

- Ritenerne che parte attrice non era debitrice di alcun interesse, secondo le determinazioni dell'allegata perizia;

- per l'effetto condannare la Banca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla restituzione in favore degli attori di tutte le somme da questi pagate a titolo di interessi in forza del mutuo impugnato di cui sopra, in quella misura che sarà determinata in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione.

In via subordinata

- Accertare che, in violazione delle norme sulla trasparenza bancaria di cui all'art. 117 TUB, tanto nel contratto quanto nei relativi allegati non sia in alcun modo riportato il tasso effettivo del finanziamento (ISC/TAEG) integrando una causa di nullità della clausola;

- Per l'effetto rideterminare il piano di ammortamento come per legge con il tasso minimo dei Bot in sostituzione di quello convenzionale e, dunque, condannare la convenuta a restituire alla parte attrice le somme accertando in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte per rate di ammortamento.

In via istruttoria

- Si fa istanza all'Ill.mo Giudice adito di voler rimettere in istruttoria la causa al fine di ammettere una CTU -Consulenza Tecnica d'Ufficio - contabile volta ad accertare tutto quanto sopra e/o confermare, se del caso, le risultanze peritali, fonte di prova e scaturigine delle pretese attoree.

In ogni caso

- Con vittoria di spese, compensi determinati ex D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA, competenze e oneri accessori di legge tutti per i quali il procuratore si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c., oltre che di quelle necessarie per la procedura di mediazione".

Parte convenuta:

"Voglia l'Ill.mo Giudice adito così provvedere:

1) in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminabilità del petitum e della causa petendi;

2) nel merito: rigettare ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita da idonea prova.

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Nel presente giudizio i **CLIENTI** citavano in giudizio la **BANCA** esponendo:

1. di aver stipulato con la convenuta in data 23.07.1998 un mutuo ipotecario a tasso fisso da restituire in 15 anni, con un tasso annuale fisso del 6,625 % e con un tasso di mora pari al Tus maggiorato di 8,50 punti percentuali;
2. che il contratto è stato estinto anticipatamente in data 17.11.2010;
3. che il tasso di mora al momento della sottoscrizione del contratto (13,50%) era superiore al tasso soglia al momento della stipulazione del mutuo (11,76%);
4. che in caso di estinzione anticipata del contratto dopo 29 giorni il tasso effettivo avrebbe superato il tasso soglia;

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Luca Martinat, n. 4555 del 28 settembre 2017

5. la mancata indicazione dell'Isc;
6. che in caso di funzionamento patologico (ovvero in caso di mancato pagamento delle rate da parte dell'attore) ossia in caso di applicazione degli interessi moratori (calcolati anche sugli interessi corrispettivi scaduti) il tasso soglia risultava superato;
7. che l'importo fatto pagare dalla Banca per l'estinzione anticipata nel 2010 (8%) era superiore al tasso soglia vigente a quella data;
8. che il mutuo doveva quindi essere considerato usurario e pertanto gratuito, con conseguente diritto alla restituzione delle somme già corrisposte a titolo di interessi ed altre spese;
9. che, in via subordinata, al mutuo dovevano essere applicati gli interessi al tasso Bot ex art. 117 Tub in quanto il Taeg (o Isc) non era stato indicato in contratto; 9) che, inoltre, era stato pattuito un piano di ammortamento alla francese che rendeva il costo del mutuo più alto, specie in caso di estinzione anticipata, oltre all'applicazione di un meccanismo anatocistico.

La BANCA, costituitasi in giudizio, affermava:

1. la nullità della domanda attorea per indeterminatezza della stessa;
2. l'infondatezza nel merito delle doglianze mosse;
3. che il Taeg non doveva essere indicato in contratto in quanto la normativa che lo ha previsto è successiva alla stipulazione del mutuo;
4. la legittimità del piano di ammortamento alla francese.

La causa giungeva infine a decisione senza espletamento della CTU contabile richiesta da parte attrice.

2) L'eccezione preliminare di nullità della domanda attorea non può essere accolta in quanto manifestamente infondata.

Parte attrice, infatti, ha compiutamente e puntualmente indicato nel corpo dell'atto introduttivo (e nelle conclusioni rassegnate) le censure svolte nei confronti del contratto di mutuo, sia in punto di diritto che in punto di fatto, producendo inoltre una Ctp esplicativa.

Non si vede, pertanto, come possa ritenersi indeterminata la domanda attorea, essendo invece questione che attiene al merito della domanda la valutazione in ordine alla fondatezza delle censure svolte.

3) Nel merito il Tribunale ritiene la domanda attorea infondata per i motivi che seguono.

Vanno quindi svolte alcune premesse relative al mutuo oggetto di causa:

1. in caso di corretto adempimento del mutuo da parte dell'attore (fase fisiologica) non vi è alcun concreto superamento del tasso soglia (per stessa ammissione di parte attrice);
2. il tasso mora di per sé considerato supererebbe il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione del mutuo;
3. il superamento del tasso soglia sarebbe configurabile anche in taluni casi di estinzione anticipata del contratto (ipotesi concretamente avvenuta);
4. nel contratto oggetto di causa le rate sono sempre state regolarmente pagate e quindi alcun interesse moratorio è mai stato applicato (come emerge dalla stessa Ctp di parte attrice).

Ciò posto, venendo all'esame nel merito della varie censure, va detto che può darsi per assodato che anche gli interessi di mora siano soggetti all'applicazione della normativa antiusura malgrado essi non siano inclusi nella rilevazione della Banca d'Italia, come statuito da Cassazione civile, sez. I, 09/01/2013, n. 350, ampiamente citata da parte attrice (e relativa Ctp), così come non può essere validamente discusso che le istruzioni della Banca d'Italia rivolte agli operatori finanziari per la rilevazione del TEGM (tasso effettivo globale medio) da utilizzare da parametro per la rilevazione delle soglie usuarie, se contrastanti con il dettato normativa (art. 644 comma 4 c.p. secondo cui per la

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Luca Martinat, n. 4555 del 28 settembre 2017

determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese ... collegate alla erogazione del credito), non possano che soccombere in virtù del principio di gerarchia delle fonti.

Come è noto, il TEGM, a differenza del TEG (tasso effettivo globale della specifica operazione creditizia), non include gli interessi di mora e gli altri oneri connessi all'inadempimento contrattuale, includendo al contrario solamente gli oneri e gli interessi applicabili in caso di funzionamento "fisiologico" del contratto.

Questa differenza, tuttavia, non deve stupire.

La rilevazione del TEGM, sulla base delle Istruzioni della Banca d'Italia, e la determinazione del TEG della singola operazione creditizia, ai fini della verifica di legalità, sono infatti due operazioni distinte, rispondenti a funzioni diverse e aventi a oggetto aggregati di costi che, seppure definiti con un criterio omogeneo (interessi commissioni spese collegate all'erogazione del credito), non sono perfettamente sovrapponibili.

Funzione del TEGM, e quindi delle Istruzioni della Banca d'Italia, è infatti di sensi e art. 2 legge n. 108 (cfr. tra molte Cass. pen. 18.3.2003 n. 20148) fotografare l'andamento dei tassi medi di mercato, praticati da banche e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza (comma 1), distinti per classi omogenee di operazioni "tenute conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie" (comma 2) al fine di determinare e rendere noto alla generalità di banche e intermediari "il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari" .

Una rilevazione statistica implica una metodologia di selezione e organizzazione dei dati.

A questi effetti, Banca d'Italia esercita evidentemente discrezionalità tecnica e opera scelte (così anche Cass. pen. 12028/2010 e Cass. pen. 46669/11) per rappresentare con un numero (per categoria, importi ecc.) il normale andamento del mercato del credito nel trimestre.

Le Istruzioni della Banca d'Italia escludono lo spread di mora dalla rilevazione del TEGM, ed è ovvio che sia così, visto che il costo fisiologico del credito (TEGM) non può essere inquinato da una voce di costo pertinente al momento patologico del ritardo nell'adempimento.

Pur tuttavia, per stabile e condiviso indirizzo giurisprudenziale la mora (così come ogni altro onere connesso all'inadempimento contrattuale: si pensi alla penale per estinzione anticipata) concorre ai fini della determinazione del TEG.

È peraltro da osservare che l'esclusione della mora si traduce anche in un effettivo "calmiere" del mercato creditizio, nella misura in cui evita l'innalzamento del TEGM con tassi (quasi per definizione) sopra la- media che, se rilevati, porterebbero un aumento del tasso medio e quindi, per il tramite dei coefficienti (1,5; 1,25 + 4 p.p.), del tasso soglia.

Sulla base di questo costo medio, incrementato del "cuscinetto" (50% o 25% + 4 p.p.), la Banca può allora modulare l'offerta di credito fissando liberamente interessi, commissioni e spese, purché appunto il risultato finale non superi la soglia.

TEGM e TEG sono dunque omogenei, ma soltanto nel senso che unico è il criterio normativamente previsto di rilevanza, ossia l'inerenza alla concessione di credito.

Come è stato ben rilevato da Trib. Udine 26.9.2014 (in Danno e responsabilità, 2015, p. 522) "*il rilievo del tasso medio di mercato per ogni categoria di riferimento è operazione che basta e avanza ai nostri fini: il finanziatore istituzionale, con il tasso medio fisiologico praticato e rilevato dalla*

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Luca Martinat, n. 4555 del 28 settembre 2017

Banca d'Italia, evidentemente copre i costi di raccolta, struttura, organizzazione, nonché il rischio ordinario del credito e integra il margine del profitto. La legge prevede appunto che la soglia di usura si collochi ben al di sopra di tale tasso medio (50% o 25% + 4 punti, ratione temporis). Ebbene, nell'ambito del differenziale fra tasso medio e tasso soglia, il medesimo finanziatore può compiutamente coprire i rischi specifici del credito eccedenti l'ordinario, determinando l'entità delle prestazioni aggiuntive richieste a una simile controparte in caso di mora o in generale di inadempimento. Se il tasso ordinario praticato dalla banca si colloca attorno al valore medio di mercato, vi sono i margini per una maggiorazione in caso di mora. Se, invece, il tasso base praticato si colloca già a ridosso della soglia usura, ciò significa che è già stato valutato come presente il rischio di un insoluto alla scadenza; la banca allora non dovrebbe incontrare ulteriori costi oltre quelli il cui rischio è già coperto da un tasso corrispettivo più elevato, e non appare giustificato un ulteriore aggravio per lo stesso titolo a carico di controparte. In sostanza il sistema della l. n. 108/1996 non disconosce la diversa funzione degli interessi di mora e degli interessi corrispettivi, né ha inteso precludere la pattuizione di una penale nel caso di mancato pagamento. Vuole invece porre un limite, massimo e perentorio, entro il quale ricomprendere tutti i costi del credito, relativi a ogni criticità e/o patologia presente o futura. Ogni pattuizione eccedente è considerata usura, e in ciò si qualifica il presidio imperativo".

Ciò posto, va quindi osservato che l'applicazione agli interessi di mora dell'art. 1815 cpv. c.c. presenta dunque un aspetto peculiare, non sempre avvertito: mentre la nullità è tipicamente vizio genetico e quindi originario del contratto, il verificarsi delle condizioni per il superamento del tasso soglia può dipendere dal modo di concreto svolgimento del rapporto.

Infatti, non vi è mora se il debitore non ritarda nell'adempimento del contratto.

Persistendo il ritardo nell'adempimento, il creditore può risolvere il contratto, impedendo in tal modo che ulteriori rate vengano a scadere, ampliano la base di calcolo della mora e facciano levitare gli oneri a carico del debitore (e quindi il TEG del contratto), ovvero il suo rendimento finanziario (o TIR, tasso interno di rendimento/costo) dato dal rapporto fra la somma del credito concesso al cliente e la somma dei pagamenti complessivamente dovuti dal cliente a estinzione del prestito per rimborso capitale, interessi, commissioni e spese ... comunque collegati all'erogazione del credito.

Alla luce di quanto precede consegue inevitabilmente e logicamente che ogni variazione delle tempistiche di pagamento e delle somme da pagare a qualsiasi titolo collegate all'erogazione del credito (ad esempio per interessi di mora) può corrispondere intuitivamente un diverso rendimento finanziario dell'operazione creditizia e quindi un diverso TEG da raffrontare al tasso soglia, ancorché il contratto resti lo stesso.

In termini più chiari, il ritardo nel rimborso di una o più rate di mutuo, determinando l'applicabilità di interessi moratori, implica una modifica (senz'altro in termini economici) del piano di ammortamento del mutuo, e quindi del rendimento finanziario (TIR ed cascata del TEG) determinato in base a quel piano, almeno sotto questi tre profili: 1) aumento del T.I.R. per l'aumento del tasso; 2) aumento del T.I.R. per l'ampliamento della base di calcolo dell'interesse (interessi su interessi, consentiti ex art. 3 delibera CICR 9.2.2000 fino al 31.12.2013); 3) flessione del T.I.R. per effetto della traslazione in avanti del momento di pagamento.

Quest'alternativa consistente nell'eseguire tempestivamente il contratto al tasso corrispettivo oppure ritardare l'esecuzione onerandosi della mora, applicata a ciascuna delle rate di rimborso, apre un numero indeterminato ed indeterminabile di possibili scenari, ciascuno con un proprio tasso di rendimento dell'operazione, in funzione del mutevole svolgimento del rapporto.

Su un mutuo trentennale, il totale delle combinazioni possibili su quest'alternativa è a 18 zeri.

E incalcolabile se si considerano anche la durata dei ritardi di pagamento e l'ammontare della rata pagata in ritardo.

Deve quindi a questo punto essere posta una domanda; ovvero al fine del superamento del tasso soglia è sufficiente che una qualsiasi delle innumerevoli ipotesi che astrattamente potrebbero verificarsi nel corso del rapporto porti al superamento del tasso soglia, oppure l'ipotesi che deve essere esaminata dal giudicante è solo ed esclusivamente quella costituita dal concreto atteggiarsi del contratto sottoposto al suo esame, con la conseguenza che, ad esempio, in caso di puntuale adempimento del contratto, la mora non avrà alcun rilievo in quanto mai applicata.

La prima tesi sopra riferita valorizza in modo particolare la equiparazione fra interessi pagati ed interessi promessi contenuta nell'art. 644 c.p. al fine della consumazione del reato d'usura.

Tuttavia, l'incontestata sufficienza della "promessa" ai fini del perfezionamento del reato di usura non offre argomenti decisivi, per affermare che l'interesse moratorio (e ogni altro onere eventuale) sia rilevante ancorché meramente potenziale.

Se, infatti, si considera l'interesse corrispettivo, tipica remunerazione della banca nel contratto di mutuo (e negli altri finanziamenti a rimborso graduale), si constata che per effetto della promessa, recte della consegna del denaro ex art. 821 c.c. (ma i due momenti coincidono nel mutuo con la conclusione del contratto: cfr. art. 1813 c.c.), l'interesse è dovuto, secondo le scadenze previste dal piano di rimborso e fino a sua integrale esecuzione.

È dunque giuridicamente un debito certo, sia pure a esigibilità differita, e ha un effettivo impatto economico sul costo del credito.

Su queste premesse normative, per darsi equiparazione tra interesse corrispettivo e onere eventuale ai fini della verifica di usurarietà dell'operazione creditizia, occorre dunque che il secondo partecipi delle caratteristiche del primo: e quindi che sia giuridicamente dovuto, per essersi realizzate le condizioni contrattuali cui ne era subordinata l'applicabilità (ritardo nel pagamento della rata, estinzione anticipata in conseguenza di risoluzione o recesso ecc.), e che abbia un impatto effettivo sul costo del credito.

In questo stesso ordine di idee, è stato osservato acutamente in dottrina che, se è vero che il d.l. 394/00 indica che gli interessi moratori contano nel calcolo usurario, esso non dice tuttavia che questi debbano essere considerati nello stesso identico modo di quelli compensativi; che cioè la rilevanza degli interessi da risarcimento prescinda dall'essersi verificato il medio logico che è pur necessario per la loro effettiva applicazione (mentre i compensativi corrono, per contro, proprio in ragione dell'avvenuta consegna del denaro ex art. 821 c.c.).

L'interesse moratorio (*amplius* ogni onere eventuale, quale la penale per estinzione anticipata) entra dunque nel calcolo del TEG solo se si sia verificato ritardo nel pagamento della rata (o le diverse condizioni di contratto, cui era subordinata la sua applicabilità).

Segue *a contrario* l'irrelevanza, ai fini della verifica di usurarietà, delle voci di costo, bensì collegate all'erogazione del credito, ma:

a) meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma concretamente) non verificatisi. Ad es. l'interesse di mora è potenzialmente usurario, ma inapplicabile perché il debitore non ha mai ritardato;

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Luca Martinat, n. 4555 del 28 settembre 2017

b) del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi. Ad es. il ritardo nell'adempimento protratto per "n" rate di mutuo determinerebbe il superamento della soglia, ma non s'è verificato, né potrà verificarsi sconfinando perché la banca ha risolto per inadempimento il contratto prima della ennesima rata.

Ancora, la penale di estinzione anticipata potrebbe risultare usuraria se applicata a brevissima distanza dall'erogazione di credito, ma il cliente non è receduto, preferendo conservare la disponibilità del credito ed eseguire il piano di rimborso.

Va ancora precisato che la riconosciuta rilevanza dei soli costi effettivi non implica che il reato di usura possa dirsi perfezionato solo in quanto l'interesse sia stato pagato.

Una tale conclusione è respinta frontalmente sia dall'art. 644 co. 1 c.p., che dà rilievo alla semplice "promessa" in alternativa alla "dazione", sia dalla condivisa qualificazione di usura come reato-contratto, sia infine dal d.l. 394/00 che tiene per irrilevante "il momento del pagamento".

È quindi sufficiente (ma al contempo necessario) che l'interesse sia concretamente dovuto, per effetto della conclusione del contratto (se corrispettivo) o del ritardo di pagamento (se moratorio).

Il mancato pagamento alla scadenza del termine di una o più rate è dunque necessario se dal ritardo — dalla conseguente maturazione della mora — vuol trarsi la dimostrazione che il TEG effettivamente applicabile è superiore alla soglia.

Coerentemente col generale criterio di riparto della prova ex art. 2697 c.c., è dunque onere del cliente dimostrare che il concreto svolgimento del rapporto, per aver determinato l'applicabilità di interessi moratori (penali, spese per inadempimento ecc.) o per altra causa, ha comportato l'usurarietà del contratto.

Occorre cioè dimostrare che il maggior costo del credito determinato dalla mora — dipendente non soltanto dal tasso, ma altresì dal capitale cui è applicato e dalla durata del ritardo — ha comportato il superamento della soglia d'usura.

Ciò che evidentemente non si verifica, se il debitore o non ha mai ritardato nei pagamenti o se la somma addebitabile a titolo di mora è trascurabile rispetto alla massa degli interessi corrispettivi dovuti.

In altre parole "occorre comunque osservare che se s'intende far valere la rilevanza della mora dal punto di vista del costo effettivo del credito (allegando l'usurarietà di quest'ultimo), non si può avere riguardo al tasso, bensì al più ai soli interessi effettivamente praticati e applicati in corso di rapporto, e a questo punto con riguardo all'intero capitale e alla sua durata, e non certo valutando l'incidenza percentuale degli interessi di mora sulla sorte capitale della singola rata; e tenendo conto che nella pluralità dei casi, in caso di finanziamento con rimborso rateale (come per es. tipicamente nel caso del leasing) il ritardo nel pagamento della singola rata genera interessi di mora solo sulla singola rata, e non sull'intero capitale, appare ulteriormente erroneo riferire il tasso di mora all'intero capitale dovuto quale prova di un costo del credito superiore al tasso soglia.

In considerazione di ciò, appare difficile che gli interessi moratori concretamente maturati in corso di inadempimento del rapporto ammontino complessivamente a una misura tale da "sfondare" il tasso soglia: nei fatti, il rapporto verrà risolto ben prima. Va da sé che pertanto non rileva neppure l'ipotesi di un tasso di mora eguale al tasso soglia; non basta affermare che una qualunque spesa determinerebbe il superamento del tasso soglia; e ciò perché, si ripete, la mora rileva al più come

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Luca Martinat, n. 4555 del 28 settembre 2017

costo effettivo, e quindi occorre prendere in considerazione solo gli interessi di mora effettivamente maturati" (Tribunale Milano, sez. XII, 29/11/2016, n. 13179).

Nello stesso senso il Tribunale di Bologna che in data 17.02.15 ha chiarito: *"Il tasso di mora ha un'autonoma funzione quale penalità del fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità dell'inadempienza, del tutto diversa è la funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi. Gli interessi moratori non sono assolutamente considerati determinanti ai fini della formazione del valore soglia. Essi sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela"*.

Non è sufficiente, quindi, affermare (come fa parte attrice e la sua Ctp) che in caso di ritardo nel pagamento l'applicazione degli interessi di mora anche sulla quota rata relativa agli interessi corrispettivi potrebbe comportare l'usurarietà del mutuo, in quanto mera ipotesi potenziale che non si è verificata nel caso concreto.

Nel caso di specie, infatti, è palese come parte attrice abbia sempre adempiuto al mutuo (tanto che chiede la restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi ed oneri accessori come risultante dalla Ctp), sicché evidentemente alcun interesse di mora è mai stato applicato.

La domanda di usurarietà del mutuo non può pertanto essere accolta in quanto l'evento dedotto a sostegno dell'usurarietà (applicazione degli interessi di mora) non si è mai verificato, sicché gli interessi di mora non sono mai stati concretamente applicati per il semplice motivo che non sono mai stati dovuti dall'attore.

Per questi motivi risulta anche irrilevante sotto il profilo dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. valutare se gli interessi di mora di per sé considerati superassero o meno il tasso soglia in quanto, quand'anche l'assunto fosse veritiero, la loro mancata applicazione rende del tutto superfluo ai fini della presente decisione l'accertamento richiesto da parte attrice, posto che il presupposto per la rilevanza a fini usurari degli interessi di mora è il verificarsi delle condizioni contrattuali per la loro applicazione, presupposto insussistente nella fattispecie in esame.

Quanto precede vale anche per la penale per estinzione anticipata: non rileva, infatti, che in caso di estinzione anticipata dopo 29 giorni vi sarebbe stata l'applicazione di un tasso superiore alla soglia usuraria, in quanto ipotesi non verificatasi in concreto.

L'estinzione anticipata effettivamente occorsa nel 2010, invece, non ha comportato l'applicazione di penali ed interessi usurari (quantificati dal Ctp attoreo nella misura dell'8%), per un duplice ordine di ragioni, ciascuna da sola sufficiente a rigettare la censura attorea.

Innanzitutto, va detto che il mutuo è un rapporto unitario, sicché l'impatto percentuale della penale per estinzione (e lo stesso vale per gli interessi moratori eventualmente applicati) non può essere calcolato sulla sola rata finale determinata dalla Banca per l'estinzione anticipata (come invece pretenderebbe di fare il Ctp attoreo), ma deve essere spalmato sull'intero costo del mutuo perché è il mutuo nel suo complesso, e non una singola rata (con effetto per di più sull'intero mutuo, e quindi anche sulle singole rate non usurarie, come invece preteso da parte attrice), che deve essere valutato come usurario o meno alla luce dei costi complessivamente praticati nel corso della vigenza del contratto.

Così ragionando, dunque, è evidente che i costi connessi all'estinzione anticipata per il loro modesto importo (poche centinaia di euro) sono stati sostanzialmente ininfluenti nell'economia complessiva del

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Luca Martinat, n. 4555 del 28 settembre 2017

mutuo (che in pratica era già stato correttamente adempiuto per 12 dei suoi 15 anni previsti), sicché alcun superamento della soglia usuraria può essere ravvisato.

In secondo luogo, e con considerazione assorbente, va detto (pur nel contesto del dibattito giurisprudenziale esistente) che il tasso soglia rilevante sia civilisticamente sia penalisticamente per un mutuo a tasso fisso è esclusivamente quello vigente al momento della sottoscrizione del contratto (non essendo un rapporto bancario in conto corrente), non rilevando infatti le successive variazioni trimestrali dei tassi soglia rilevate dalla Banca d'Italia.

La legge di interpretazione autentica n. 24/2001, infatti, ha chiarito che "ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

Nella fattispecie in esame, dunque, il tasso di interessi allegato dal Ctp attoreo in relazione alla penale per l'estinzione anticipata (8%) è manifestamente inferiore al tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione del contratto (11,76%), con conseguente inconfigurabilità di tassi usurari (a parte, lo si ribadisce, l'errore metodologico dell'aver conteggiato gli oneri connessi per l'estinzione sulla sola rata cui sono stati applicati, e non sull'intero contratto).

Anche la contestazione relativa all'anatocismo derivante dall'applicazione degli interessi di mora sulla quota della rata di rimborso riferita agli interessi corrispettivi è priva di concreto interesse ad agire giuridicamente qualificato, posto che la mancata applicazione degli interessi di mora per tutta la durata del contratto e sino al momento dell'estinzione anticipata del contratto stesso ha reso l'anatocismo una possibilità che non solo non si è mai verificata, ma neppure potrà mai verificarsi in futuro stante la cessazione degli effetti del contratto. L'attore contesta altresì che il mutuo abbia previsto un piano di ammortamento alla francese e che il piano di ammortamento alla francese implichi la produzione di interessi anatocistici o comunque maggiori rispetto ad un piano di ammortamento all'italiana.

La doglianza è manifestamente infondata.

L'art. 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie regolata. In altri termini, si ha "interesse composto", rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., se e soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via ricorsivamente.

Per contro, come la giur. di merito (Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Siena 17.7.2014, nonché ABF Milano 21.1.2013 n. 429 e ABF Napoli 25.2.2014 n. 1127) ha ormai chiarito, il piano di ammortamento alla francese prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi.

Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale; dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il costo per l'uso del denaro mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale mutuato.

In linea generale - nei contratti di mutuo in cui la restituzione del prestito è fatta in modo graduale nel tempo - il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale.

Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti:

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Luca Martinat, n. 4555 del 28 settembre 2017

- la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;
- la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito.

Ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote capitale vanno ad estinguere il debito, generando - di rata in rata - un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.

Di rata in rata, quindi, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo di ammortamento c.d. uniforme, caratterizzato dal fatto che le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti oppure variabili), oppure le quote capitali possono essere variabili (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese, in cui ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui - essendo la quota di interesse comunque decrescente - la quota capitale è invece crescente).

Laddove il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito; 2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento; nonché 3) il numero dei periodi di pagamento.

La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell'unica rata costante capace di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti. Ciò posto, va rilevato come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi.

Il metodo "alla francese" comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.

In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.

Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.

Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti (Trib. Pescara 10.4.2014).

In altre parole "circa l'anatocismo, occorre premettere che la doglianza secondo la quale tale modalità di ammortamento nasconderebbe inevitabilmente una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, in quanto contrastante con il dettato di cui all'art. 1283 c.c. nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato" (Tribunale Milano, sez. XII, 29/11/2016, n. 13179).

Anche la doglianza relativa alla maggiore onerosità dell'ammortamento francese (per rate costanti) rispetto al c.d. ammortamento italiano (per quote di capitale costanti) è semplicemente priva di basi logiche.

Vero è che il metodo francese, mantenendo costante nel tempo la rata e quindi l'onere finanziario del debitore, comporta un più lento ammortamento del capitale e quindi ceteris paribus la produzione di maggiori interessi nella fase iniziale del periodo di rimborso (cui fa da pendant un pagamento di interessi minori nella fase finale del periodo di rimborso), mentre il metodo italiano, mantenendo costante nel tempo la quota di capitale rimborsata, importa una maggior onerosità finanziaria delle prime rate di rimborso in conseguenza del maggior peso degli interessi e a scadenza un minor onere economico rispetto ad un piano di ammortamento alla francese in conseguenza del minor peso degli interessi.

Poiché l'uno e l'altro metodo non interferiscono, per le considerazioni che precedono, nel divieto di anatocismo, è rimesso all'autonomia negoziale scegliere la formula più idonea, anche in funzione delle capacità economiche e finanziarie del mutuatario.

In nessun punto dell'atto di citazione, del resto, si evidenzia 1) una prima produzione di interessi tale da fondare un credito del concedente, e 2) una successiva produzione di interessi sui primi (l'ipotesi di eventuali interessi di mora è diversa, ed è stata esaminata sopra; per certo, essa comunque non rileva nel calcolo del piano d'ammortamento); il che vuol dire che in realtà si è di fronte a interessi di eguale natura, tutti calcolati in modo unitario, e non alcuni già dovuti in prima battuta a titolo corrispettivo e i secondi parimenti dovuti allo stesso titolo e calcolati sui primi.

Le parti, in sintesi, convengono un finanziamento, una restituzione rateale, e che parte della rata sarà imputata al capitale, e altra parte all'interesse; le rate successive alla prima vedranno la quota imputabile a interesse calcolata sul capitale iniziale meno la quota capitale già versata con la prima rata, e così via fino alla scadenza. Consegua a quanto precede l'inammissibilità della perizia contabile richiesta da parte attrice, in quanto finalizzata alla prova di ipotesi potenziali non verificatesi in concreto o infondate nel merito e come tali irrilevanti ai fini della decisione.

4) L'ultima contestazione di parte attrice che deve essere esaminata attiene alla richiesta di applicazione degli interessi al tasso Bot ex art. 117 Tub in luogo di quelli convenzionali in quanto il Taeg (o Isc) non è stato dichiarato in contratto.

Anche tale doglianza è infondata.

Infatti, detta indicazione è divenuta obbligatoria solamente dal 1° ottobre 2003, ovvero quando sono entrate in vigore le Istruzioni di vigilanza per le banche del 25.07.2003 (con l'aggiunta del Titolo X, recante, fra l'altro, al capitolo I, istruzioni in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari con provvedimento pubblicato nel supplemento alla G.U. 19 agosto 2003, n. 191) a seguito della delibera Cicer del 04.03.2003.

Dal momento, quindi, che il mutuo oggetto di causa è datato 1998, alcun obbligo di indicazione del Taeg può essere ritenuto esistente.

Né la suddetta delibera Cicer ha imposto particolari oneri informativi per i contratti in essere limitandosi a prevedere all'articolo 14 che ai rapporti in essere precedenti all'entrata in vigore delle istruzioni della Banca d'Italia "si applicano i criteri generali e le previsioni in materia di comunicazioni alla clientela contenuti nella presente delibera e nelle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia".

Trattasi, dunque, di una norma avente contenuto assai generale e riferito non solo e tanto all'indicazione del Taeg, quanto agli oneri informativi generali imposti dalla predetta delibera Cicer.

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Luca Martinat, n. 4555 del 28 settembre 2017

Infatti, i criteri generali sono quelli di cui all'art. 2 della delibera Cicr (secondo cui "Le informazioni previste dalla presente delibera sono rese alla clientela, con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche dei rapporti e dei destinatari"), mentre le comunicazioni alla clientela sono quelle di cui ai successivi art. 11 e 12 (entrambi non concernenti l'IsC).

Non sussisteva, dunque, al momento della sottoscrizione del mutuo alcun obbligo per la Banca di procedere all'indicazione del Taeg, né un tale obbligo è stato successivamente introdotto con effetto retroattivo (e tanto meno con gli effetti ex art. 117 Tub indicati da parte attrice), di tal che la doglianza attorea deve essere rigettata non potendo la Banca essere sanzionata per l'omissione di una informazione che al momento della sottoscrizione del contratto alcuna norma imponeva.

Né può essere introdotto surrettiziamente un siffatto obbligo mediante la valorizzazione della clausola generale che impone l'obbligo di trasparenza bancaria, in quanto l'assenza di una disciplina positiva preesistente che descrivesse cosa fosse il Taeg e quali costi vi dovessero essere inclusi rendeva di per sé impossibile per la Banca nel 1998 procedere all'indicazione del Taeg, sicché alla Banca poteva essere solamente richiesta l'esatta indicazione dei costi addebitati ai clienti (per spese di istruttoria, di incasso ...), onere ampiamente assolto dalla convenuta (la circostanza non è in contestazione), ma non certo l'indicazione di un parametro quale il Taeg non disciplinato da alcuna normativa.

5) Le spese del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo in ex Dm n. 55/2014 in relazione al valore della causa e dell'attività svolta, seguono la complessiva soccombenza di parte attrice ex art. 91 c.p.c. nei confronti di parte convenuta, venendo quindi liquidate in conformità ai parametri medi (scaglione valore indeterminabile, complessità bassa), ad eccezione dei parametri relativi alla fase istruttoria ed alla fase decisoria, liquidati in misura pari ai valori minimi in considerazione della modesta e ripetitiva attività processuale svolta in dette fasi.

Secondo, infine, l'art. 4 bis del D.Lgs. n. 28/2010 sulla mediazione obbligatoria "*Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio*", ragion per cui la convenuta deve essere condannata al pagamento del contributo unificato non avendo partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione (come risulta dal doc. n. 8 parte attrice), atteso che la suddetta condanna prescinde dalla soccombenza o meno nel successivo giudizio avanti il Tribunale, essendo collegata al mero inadempimento all'onere di collaborazione previsto dalla normativa citata, senza alcun potere discrezionale per il Giudice (Trib. Palermo, ord. 29.07.2015), salva la prova del giustificato motivo.

Infatti, "la parte che, senza addurre legittimo impedimento, non si sia presentata e non abbia partecipato alla procedura di mediazione per gli effetti di cui all'art. 8, comma 5, d.lg. n. 28/10 dimostra un marcato ed ingiustificato disinteresse per un componimento extra giudiziario in funzione deflattiva del contenzioso e, quand'anche risulti vittoriosa all'esito della lite, va comunque sanzionata con la condanna al rimborso di importo corrispondente al contributo unificato previsto per la causa a favore dell'entrata del Bilancio dello Stato" (Tribunale Modena, 23/11/2012, n. 1789; Trib. Verona 16.02.2016).

Infine, va osservato che "*la sussistenza di un giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione costituisce elemento che esonera dall'applicazione della sanzione prevista dalla legge e deve essere conseguentemente provato da chi lo invoca: non avendo il conduttore neppure allegato alcuna giustificazione, il medesimo va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma a cui ammonta il contributo unificato dovuto per il giudizio*" (Tribunale Roma, 05/07/2012, Trib. Firenze, ord., 03.06.2015), onere nel caso di specie non assolto nulla avendo parte convenuta allegato in merito.

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Luca Martinat, n. 4555 del 28 settembre 2017
P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,

in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, nel contraddittorio delle parti,

Rigetta le domande tutte formulate da parte attrice.

Condanna i **CLIENTI**, in solido fra di loro, alla rifusione delle spese di lite a favore della **BANCA**, spese che si liquidano in € 5.355,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario ex art. 2 DM n. 55/2014, ed oltre IVA se non detraibile e CPA come per legge e successive occorrende.

Visto l'art. 8 del D.Igs. n. 28/2010,

Condanna la **BANCA** a versare a favore dell'entrata del Bilancio dello Stato un importo pari al contributo unificato (valore indeterminabile), ovvero € 518,00.

Così deciso in Torino il 26.09.2017.

Il Giudice
Luca Martinat

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS